SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1657

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro dell'interno (BRANCACCIO)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica (MASERA)

col Ministro delle finanze
(FANTOZZI)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (FRATTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1995

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994

INDICE

Relazione	Pag.	
Disegno di legge	»	(
Testo del decreto-legge	»	,

Onorevoli Senatori. -Dopo i decretilegge 24 novembre 1994, n. 646, e 19 dicembre 1994, n. 691, convertiti, con modificazioni, rispettivamente dalle leggi 21 gennaio 1995, n. 22, e 16 febbraio 1995, n. 35, con i quali sono state emanate disposizioni urgenti per l'attuazione di interventi di primo soccorso e la ripresa delle zone colpite dagli eccezionali eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre del 1994, il Governo intende dare soluzione a specifiche problematiche che sono state oggetto di valutazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.

Con il presente provvedimento d'urgenza vengono apportate, quindi, modifiche ed integrazioni alla vigente normativa volte, da un lato, a fronteggiare in maniera più adeguata le necessità derivanti dai danni provocati anche dagli eventi alluvionali verificatisi nel 1993 e, dall'altro, a migliorare e rendere più puntuale la disciplina relativa all'assegnazione dei finanziamenti agevolati in favore delle imprese aventi sede nelle regioni del Nord Italia colpite dalle calamità dello scorso anno.

Il decreto, che si compone di sei articoli, interviene in maniera novellistica su talune disposizioni del decreto-legge n. 328 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, e su quelle contenute nei suindicati decreti-legge n. 646 del 1994 e n. 691 del 1994.

L'articolo 1, modificando l'articolo 4 del decreto-legge n. 328 del 1994, prevede che (per il ripristino e la ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel periodo settembre-dicembre 1993) le regioni, le province, le comunità montane e i comuni interessati possano accendere, presso la Cassa depositi e prestiti, mutui ventennali fino ad un massimo complessivo di 1.000 miliardi, con

onere di ammortamento a totale carico dello Stato,

La modifica consiste nella riduzione del 50 per cento del limite complessivo sinora previsto per l'indebitamento delle amministrazioni interessate ai fini della ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche danneggiate e nella copertura a totale carico dello Stato dei relativi oneri di ammortamento. Attualmente, l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 328 del 1994 prevede che lo Stato concorra alla copertura degli oneri di ammortamento dei singoli mutui in percentuali variabili dal 90 per cento al 45 per cento in rapporto al numero di abitanti del comune nel cui territorio viene realizzato l'intervento e che l'onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato non possa eccedere il 50 per cento dell'onere complessivo di tutti i mutui.

Con lo stesso articolo 1 si consente altresì alle regioni ed agli enti locali la realizzazione, a valere sui mutui di cui al comma 1, di interventi volti anche al consolidamento dei dissesti idrogeologici ed al riassetto idraulico del territorio e al ripristino delle discariche danneggiate, purchè ricompresi in piani approvati dalle regioni competenti.

Con le disposizioni in esame vengono perequati gli interventi relativi alle opere pubbliche danneggiate dalle alluvioni del 1993 con quelli disposti dal decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, concernenti le opere pubbliche danneggiate dall'alluvione del 1994.

Il comma 2 dell'articolo 1, di conseguenza, dispone che i mutui in parola siano concessi dalla Cassa depositi e prestiti con le medesime procedure previste dal menzionato decreto-legge n. 646 del 1994.

Il comma 3 dell'articolo 1 abroga le disposizioni introdotte dall'articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 646 del

1994; tali disposizioni, infatti, non sono più congruenti con le modifiche apportate al decreto-legge n. 328 del 1994. Si è infatti verificata l'impossibilità di utilizzare, per la ricostruzione delle zone colpite dall'alluvione del novembre 1994, somme già stanziate per l'alluvione del 1993.

Per altro verso, essendo stata uniformata la disciplina per l'accensione dei mutui per la ricostruzione dei beni distrutti dagli eventi calamitosi del 1993 e del 1994, non ha più ragione d'essere il richiamo alla disciplina dell'articolo 4 del decreto-legge n. 328 del 1994.

Anche l'articolo 2 della proposta in parola, modificando l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 328 del 1994, è finalizzato ad assicurare uniformi parametri normativi, dal momento che, a differenza di quanto previsto dal decreto-legge n. 691 del 1994, la valutazione del danno subito dalle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche colpite dall'alluvione del 1993 non comprende i danni subiti dalle scorte.

L'articolo 3 stabilisce che per i beni danneggiati dall'alluvione del 1994, di pertinenza delle regioni, delle province e degli enti locali, le amministrazioni interessate possano contrarre, con la Cassa depositi e prestiti, mutui ventennali fino al limite massimo complessivo di lire 250 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato; le relative opere devono essere ricomprese in appositi piani approvati dalle regioni sulla base della ripartizione dell'importo disponibile e delle modalità e procedure determinate dalla Conferenza Stato-regioni.

Con la nuova formulazione proposta si intende, da un lato, individuare con maggiore precisione gli enti locali che possono accedere al credito già previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 646 del 1994; dall'altro, ridurre del 50 per cento il volume complessivo massimo di mutui contraibili, disponendo al contempo che il relativo onere di ammortamento, a carico dello Stato, sia innalzato dal 50 per cento al 100 per cento.

Il comma 1 dell'articolo 4 provvede a prorogare al 31 dicembre 1995 i termini già fissati al 30 giugno 1995, rispettivamente, di scadenza dell'attività del Comitato istituito dall'articolo 2, comma 1, del decretolegge n. 646 del 1994 e per il ricorso a procedure d'urgenza per il rilascio di pareri ed autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione di taluni interventi di ripristino, manutenzione, consolidamento e restauro.

L'articolo 5 si rende necessario per correggere un errore materiale rilevabile nella stesura dell'articolo 2-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 691 del 1994; si tratta di sostituire il richiamo: «a favore dei soggetti di cui all'articolo 1», contenuto nel comma 1, con le parole: «a favore delle imprese di cui agli articoli 2 e 3» e di aggiungere al comma 2 il richiamo: «e ai commi 6 e 7 dell'articolo 3». Analogamente, si provvede a porre rimedio all'omessa inclusione negli interventi del Fondo centrale di garanzia (istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068) delle attività artigianali, pur contemplate dal citato articolo 3 del decreto-legge n. 691 del 1994, in materia di cumulabilità di garanzie.

Si consente, inoltre, la cumulabilità della garanzia del predetto Fondo con altre forme di garanzia, comprese quelle collettive e consortili (comma 4). Si contempla poi l'obbligo per l'INPS di comunicare, entro il 31 agosto 1995, al Ministero del tesoro ed a quello dell'interno l'importo delle indennità concesse, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 691 del 1994, ai lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro od operanti ad orario ridotto a causa dell'alluvione del 1994.

Le eventuali residue disponibilità, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dal comma 8 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 691 del 1994, sono destinate ad aumentare le autorizzazioni di spesa per l'erogazione di contributi in conto capitale di cui all'articolo 3-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge ed all'articolo 8 del decreto-legge n. 328 del 1994. Il relativo riparto sarà effettuato con decreto del Ministro dell'interno (comma 5).

Il comma 6 introduce nell'articolo 5 del decreto-legge n. 691 del 1994 una nuova disposizione con la quale si consente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni di individuare i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto previsto a favore delle imprese danneggiate. Ciò per consentire alle imprese stesse di poter riparare i danni subiti dagli immobili condotti in locazione per lo svolgimento della propria attività economica e produttiva.

Con il comma 7 si chiarisce che le provvidenze di cui agli articoli 2 e 3-bis del decreto-legge n. 691 del 1994, concernenti le imprese industriali, commerciali ed artigiane, si applicano anche ai soggetti titolari di studi professionali.

L'articolo 6, infine, disciplina la procedura contabile attraverso la quale le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ricevono l'accreditamento dei fondi relativi agli interventi di emergenza posti in essere dalle amministrazioni medesime, il cui onere va imputato a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 6.

Le disposizioni del presente decreto operano nell'ambito degli stanziamenti già disposti con i decreti-legge sopra richiamati e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994.

Decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1995

Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette a modificare ed ad integrare la normativa in materia di interventi a favore delle zone colpite da eventi alluvionali negli anni 1993 e 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

- 1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, sono sostituiti dai seguenti:
- «1. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane, in relazione alle opere di rispettiva competenza, entro il complessivo importo di lire 1.000 miliardi; l'onere di ammortamento dei mutui è assunto a totale carico del bilancio dello Stato.
- 2. Fra gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 1 sono ricompresi anche quelli di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, e di ripristino delle discariche danneggiate.

- 3. Per essere ammessi ai benefici di cui ai commi 1 e 2 i legali rappresentanti degli enti territoriali interessati presentano domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con i piani regionali di ripristino e prevenzione contenenti la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera; tali piani, predisposti sulla base delle attestazioni di danno degli enti interessati e degli accertamenti dei servizi tecnici regionali della difesa del suolo, sono approvati dalle regioni competenti, previo parere della Autorità di bacino, che si esprimono entro trenta giorni, e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con le determinazioni della Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine al riparto dell'importo disponibile e alle modalità e procedure. Trascorso il termine di cui sopra si prescinde dal parere.».
- 2. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
- 3. I commi 9 e 10 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 646 del 1994 sono soppressi.

Articolo 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, dopo le parole: «dall'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa» sono aggiunte le seguenti: «comprensivi di quelli relativi alle scorte, idoneamente documentati».

Articolo 3.

- 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono sostituiti dal seguente:
- «2. I comuni, le comunità montane, le province e le regioni rientranti nei territori delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali, entro il limite complessivo di lire 250 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, qualora in conseguenza degli eventi alluvionali avvenuti nell'anno 1994 abbiano subito danni ai beni di propria pertinenza, indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera a), al fine del ripristino di tali beni, nonchè per interventi di consolidamento dei dissesti idrogeologici, di riassetto idraulico e di ripristino delle discariche danneggiate e finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo di cui alla lettera b) dello stesso articolo 3, comma 1. Per essere ammessi a tale beneficio i legali rappresentanti degli enti

interessati presentano domanda alla Cassa depositi e prestiti, in coerenza con i piani regionali di ripristino e prevenzione, contenente la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera; tali piani, predisposti sulla base della attestazioni di danno degli enti interessati e degli accertamenti dei servizi tecnici regionali della difesa del suolo, sono approvati dalle regioni, previo parere della Autorità di bacino, che si esprimono entro trenta giorni, in coerenza con le determinazioni della Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine al riparto dell'importo disponibile e alle modalità e procedure. Trascorso il termine di cui sopra, si prescinde dal parere della Autorità di bacino.».

Articolo 4.

1.Il termine del 30 giugno 1995 previsto dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 5, comma 1-*ter*, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è prorogato al 31 dicembre 1995.

Articolo 5.

- 1. Il termine del 30 aprile 1995 di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è prorogato al 30 novembre 1995.
- 2. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: «di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 6».
- 3. All'articolo 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole: «a favore dei soggetti di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «a favore delle imprese di cui agli articoli 2 e 3»;
- b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai commi 6 e 7 dell'articolo 3.».
- 4. All'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- «7-bis. La garanzia di cui ai commi 6 e 7 è cumulabile fino al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili.».
- 5. Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'INPS comunica al Ministero del tesoro e al Ministero dell'interno, entro il 31 agosto 1995, l'importo

delle indennità concesse ai sensi del comma 1 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, con prioritario riferimento all'importo di lire 100 miliardi ivi previsto. Le eventuali residue somme disponibili, riferite all'importo di lire 100 miliardi di cui al comma 2, sono portate in aumento della spesa prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, e della spesa prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, secondo la ripartizione effettuata con decreto del Ministero dell'interno.».

- 6. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunta, dopo la lettera *e*) la seguente:
- «e-bis) i soggetti destinatari del contributo di cui all'articolo 3-bis, comma 1, previsto per la riparazione dei danni subiti da beni immobili;».
- 7. Le provvidenze previste dagli articoli 2 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, si intendono applicabili anche ai titolari degli studi professionali aventi sede nei territori di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
- 8. Nei confronti del personale dipendente dello Stato comandato in missione continuativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 per le esigenze connesse all'attività del Comitato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, il periodo di duecentoquaranta giorni relativo alla durata massima dell'indennità di trasferta di cui all'articolo 1, comma ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, ed all'articolo 1, comma terzo, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è prorogato di centoventi giorni. Al relativo onere si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
- 9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 6.

1. Le somme da accreditare alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 6, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni medesime, mediante decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Dipartimento della protezione civile.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1995.

SCÀLFARO

Dini - Brancaccio - Masera - Fantozzi - Frattini

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO